

CRISI D'IMPRESA

0691 **Debiti fiscali** 06901
a rate decennali
per grave difficoltà

Paolo Rinaldi, p. 14

Crisi d'impresa

Debiti tributari, rateazione decennale in caso di grave difficoltà

Ora c'è spazio di negoziazione con le Entrate
Possibili per i creditori note di variazione
anche nella composizione negoziata

Pagina a cura di
Paolo Rinaldi

L'imprenditore in grave difficoltà godrà di un termine decennale per pagare in rate mensili le imposte non versate. Lo prevede l'articolo 38, comma 1 del nuovo decreto Pnrr (Dl 13/2023), che interviene in modo sostanziale su una norma - l'articolo 25-bis del Dlgs 14/2019, relativo alle misure premiali - da tutti considerata insufficiente: prima della modifica normativa, l'imprenditore in difficoltà che avesse stipulato il contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c) del Dlgs e proceduto a pubblicarlo nel Registro imprese aveva diritto a un piano di rateazione in 72 rate mensili (sei anni) delle somme dovute e non versate per imposte sui redditi, ritenute alla fonte operate, Iva e Irap non ancora iscritte a ruolo.

Ma tale rateazione non si discostava molto da quanto era possibile ottenere dall'imprenditore in autonomia - senza ricorrere alla composizione negoziata - tramite la rateazione conseguente agli avvisi bonari. Ricorrere alla composizione negoziata per lucrare un solo anno di dilazione era - anche in vista dei costi e delle conseguenze sul credito bancario - uno sforzo sproporzionato rispetto al beneficio dilatorio conseguibile.

L'agevolazione e il vincolo
Il decreto Pnrr prevede ora una agevolazione finanziaria molto più impattante - pagare i debiti

fiscali in 120 rate mensili in luogo di 72 - se l'impresa non è semplicemente in situazione temporanea di obiettiva difficoltà, ma di «comprovata e grave difficoltà»: una più intensa gradazione che sarà onere del contribuente e dell'esperto ricostruire in sede di deposito dell'istanza, che prevede la firma da parte di entrambi.

Sinora tali dilazioni non erano possibili in scenari diversi dalla transazione fiscale ex articolo 63: solo all'interno degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei concordati preventivi si riusciva a disporre di 10 anni di dilazione - da richiedersi comunque tramite transazione fiscale, appunto.

Il diritto e la trattativa

Da notare la differente coniugazione del verbo *concedere*: l'attuale comma 4 prevede che l'agenzia delle Entrate «concede» (cioè si tratta di un diritto per il debitore), mentre l'articolo 38 qui commentato dispone che l'Agenzia «può concedere». La differenza è sostanziale: i quattro anni di dilazione in più che spettano al debitore non sono garantiti, ma frutto di un accordo. Si ripropone, esattamente come per la transazione fiscale, un tema di dialogo con l'Agenzia che dovrà essere gestito dall'imprenditore in difficoltà e dai suoi consulenti. Si è tuttavia creato uno spazio negoziale giuridicamente disponibile cui in precedenza l'Agenzia, anche volendo, non avrebbe potuto accedere.

Le possibilità per i creditori

Il comma 2 dell'articolo 39 del decreto Pnrr introduce una ulteriore novità, questa volta a beneficio dei creditori dell'impresa in difficoltà: per loro è possibile emettere note di variazione - laddove ve ne siano i presupposti, e dunque in conseguenza di una riduzione dell'imponibile - anche all'interno della composizione negoziata.

In particolare, dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c) e comma 2, lettera b), si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del Dpr 633/1972.

Questa nuova disposizione comporta che - nel caso di stralcio di passività inclusive di Iva (tipicamente crediti di fornitura) - i creditori interessati dallo stralcio possono recuperare l'Iva implicitamente e proporzionalmente gravante sui crediti oggetto della perdita. Il relativo Piano del debitore dovrà dunque tenere conto della previsione di Iva da versare a fronte delle note di credito emesse dai creditori. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



72
06901

La dilazione precedente

Finora la rateazione consentita dai piani per gli imprenditori in difficoltà era di 72 mensilità, pari a sei anni

Basta la mera richiesta di certificazione agli enti

Nomina dell'esperto

L'istanza va presentata almeno 10 giorni prima

Tra i principali elementi di complessità da gestire per il debitore e i suoi advisor in sede di comprensione della tempistica di accesso alla composizione negoziata, ci sono stati sin da subito i tempi lunghi e comunque incerti che erano necessari all'imprenditore per disporre di documenti non prodotti dalla propria organizzazione (come il piano, la situazione contabile e la tesoreria) ma da rilasciare a cura di enti pubblici come richiesto dall'articolo 17 del Codice della crisi d'impresa (Cci, cioè il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

In sede di richiesta di nomina dell'esperto, l'imprenditore deve depositare:

- il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1 del Cci;
- la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- i certificati dei debiti contributivi (Inps) e per premi assicurativi (Inail) di cui all'articolo 363, comma 1 del Cci.

Sono quattro documenti da richiedere a enti pubblici, i quali hanno sempre avuto grandi difficoltà di carattere regolamentare interno, organizzativo e tecnologico nel provvedere in modo rapido e tempestivo alla consegna di tale documentazione. A

nulla è valsa la istituzione della interoperabilità tra le banche dati, prevista anche dal Cci: tali certificati sono tuttora necessari e la loro indisponibilità ha sempre creato notevoli ritardi e confusione nell'imprenditore.

Pur essendo stata segnalata, questa difficoltà ha generato una varia prassi professionale, oscillata tra autocertificazioni della entità dei debiti stessi - con rilevanti difficoltà nella stima delle sanzioni, degli interessi e degli oneri accessori - ovvero, in taluni casi, della mera richiesta dei documenti agli enti preposti.

È proprio quest'ultima la direzione presa dal governo con il comma 3 dell'articolo 38 del decreto Pnrr. Al momento della presentazione dell'istanza di cui

all'articolo 17 del Cci, l'imprenditore può depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), dell'articolo 17, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al Dpr 445/2000, con la quale attesta di avere richiesto, almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime.

In questo modo, si dà certezza ai termini di deposito, in quanto - disponendo già degli altri documenti previsti dall'articolo 17 - basta che decorrano 10 giorni dalla richiesta dei documenti in questione perché l'imprenditore possa richiedere la nomina dell'esperto, anche in mancanza della loro ricezione.

La norma è immediatamente vigente, ha efficacia sanante di tutte le istanze presentate alla data di entrata in vigore del decreto - 25 febbraio 2023 - ma ha una durata temporalmente limitata a quelle presentate sino al 31 dicembre 2023.

Successivamente a tale data non si potrà più autocertificare, nell'ipotesi implicita che siano stati risolti i problemi che attualmente generano i ritardi rimediati dal decreto.

Una ultima disposizione introdotta è quella del comma 4 dell'articolo 38 del decreto Pnrr, il quale rinvia di 18 mesi l'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria in caso di liquidazione giudiziale. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA